

Legge regionale 14 febbraio 1995 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge Finanziaria 1995).

Art. 11

Ripiano dei disavanzi di amministrazione dei Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana edella Sezione di bonifica montana delConsorzio di bonifica Cellina-Meduna(programma 0.6.2.)

1. Per le finalità indicate all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.
3. Nel testo dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, al comma 2, aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, la locuzione << 1994 >> è sostituita dalla locuzione << 1995 >>.
4. Gli effetti degli atti di proroga delle gestioni commissariali di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 26/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 4/1994, e dal comma 3, decorrono dalla data di scadenza delle precedenti proroghe commissariali.
5. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1995.
6. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995.